

Decorrenza esercizio attribuzioni RLS

Si premette che, in attuazione dei criteri fissati delle norme in tema di salute e sicurezza sul lavoro, la presenza degli RLS in ogni luogo di lavoro è volta ad assicurare la rappresentanza dei lavoratori al fine di garantire un dialogo costante tra gli stessi rappresentanti e il datore di lavoro. Perché la stessa non sia una definizione blanda e generica il Legislatore la ritiene obbligatoria e necessaria financo a rinviare alla contrattazione collettiva un percorso di rafforzamento della dimensione partecipativa dell'RLS nel sistema della sicurezza aziendale. C'è poi da rilevare che le attribuzioni degli RLS sono specificamente individuate all'art. 50, del D.Lgs. 81/2008 e, da quanto si evince, il Legislatore ritiene che i lavoratori non devono mai risultare privi di rappresentanza effettiva.

Con riferimento al contesto di cui alla Vostra richiesta di parere, per giungere ad una ricostruzione sistematica e coerente con la nostra tradizione e con la *ratio legis*, riteniamo legittimo prospettare ampliamenti interpretativi che facciano leva sull'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alla rappresentanza degli RLS/SA, relativamente anche a quelli di natura organizzativa inerenti le procedure di elezione. Pertanto, ove non siano ancora state espletate completamente le procedure di elezione per la nomina di nuovi RLS/SA, in applicazione alle disposizioni normative in materia di rappresentanza per la salute e sicurezza sul lavoro, i RLS/SA, ancorché scaduti, continueranno a svolgere legittimamente le proprie funzioni senza limitazioni che non siano di legge o di contratto collettivo. All'or quando le nuove nomine degli RLS/SA verranno formalizzate agli stessi si applicheranno immediatamente tutte le disposizioni a loro attribuite e previste al Titolo I, Capo III, Sezione VII, comprese le ore attribuite dal CCNL per lo svolgimento dei loro compiti.

Con i migliori saluti.

Il Direttore
Dr. Giuseppe Mulazzi

